

**REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI
INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165.
(PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PRESSO IL
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE – SETTORE FINANZE)**

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

Il presente regolamento definisce e disciplina le procedure comparative adottate dal Fondo di previdenza per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni con contratti di lavoro autonomo, *di natura occasionale o coordinata e continuativa*.

Rientrano nella presente disciplina tutti gli incarichi individuali attraverso i quali il Fondo in relazione a specifici progetti, necessita di una specializzazione altamente qualificata o comunque non ottenibile attraverso la propria dotazione di personale. Detti incarichi non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti in servizio presso il Fondo.

Gli incarichi devono essere preventivamente autorizzati dal CdA e rientrare nei limiti di spesa previsti.

Art. 2

(Definizioni)

Gli incarichi di cui al precedente articolo 1 possono configurarsi come:

- rapporto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa, inteso come il rapporto di collaborazione sistematica e non occasionale che si concretizza con una prestazione d'opera continuativa e coordinata ma non a carattere subordinato;
- rapporti di lavoro autonomo di natura occasionale, per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione non è caratterizzata dal coordinamento e dalla continuità ma che, al contrario, comporta obbligazioni che si esauriscono con il compimento di un'unica prestazione ad esecuzione istantanea, occasionale destinata a non ripetersi nel tempo;
- incarico professionale per il quale si intende quel rapporto in cui la prestazione di tipo intellettuale rispondente alla disciplina del codice civile nonché alle norme dell'ordinamento professionale al quale appartiene l'incaricato, è priva di qualsiasi forma di coordinamento o direzione da parte del committente.

Art. 3

(Campo di applicazione)

Il ricorso a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e rapporti di prestazione occasionale è possibile per soddisfare esigenze cui il Fondo non

può far fronte con personale in servizio ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) oggetto della prestazione, che il collaboratore è chiamato a rendere non solo deve corrispondere alle competenze del Fondo ma deve altresì corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) il CdA del Fondo deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno della segreteria;
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.

Art. 4

(Competenze)

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti dal CdA del Fondo che è responsabile delle procedure di seguito disciplinate.

Art. 5

(Procedure)

Per l'individuazione delle professionalità richieste ai fini della ricognizione sia interna che esterna i servizi interessati dovranno presentare al CdA una richiesta contenente indicazioni dettagliate circa il compito da affidare al collaboratore, la durata dell'incarico e la qualificazione professionale richiesta.

Ai fini della ricognizione interna il CdA procede ad individuare le professionalità esistenti e disponibili all'interno del Fondo che rispondono ai requisiti richiesti. Se l'unità viene individuata si provvede direttamente.

Nel caso in cui non ci siano professionalità interne tali da rivestire l'incarico o esse non siano disponibili il CdA emana apposito avviso di selezione nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi al fine di assicurare adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura comparativa.

Si provvede alla pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito internet del Fondo per un periodo non inferiore a 10 giorni.

L'avviso di ciascuna selezione deve contenere:

- la descrizione della professionalità richiesta, i contenuti della collaborazione da svolgere in relazione ad un determinato progetto o fase di esso e tutti gli elementi qualificanti del contratto;
- le modalità selettive (titoli ed eventuale colloquio, con indicazione del contenuto e del diario dell'eventuale colloquio).
- Il termine e le modalità per la presentazione delle domande.

Art. 6

(Modalità e criteri di selezione)

La selezione è affidata dal CdA ad apposita Commissione formata da un Consigliere che svolge le funzioni di Presidente, da un impiegato della struttura che ha richiesto la collaborazione e dal segretario del Fondo. L'attività della commissione rientra nei compiti istituzionali e a titolo gratuito.

La selezione è effettuata sulla base di una valutazione documentale integrata, eventualmente, da un colloquio.

La conseguente graduatoria di merito è approvata con delibera del CdA ed è pubblicata sul sito internet del Fondo.

Lo svolgimento della selezione non obbliga il Fondo al conferimento dell'incarico e alla stipula del relativo contratto.

Il candidato prescelto sarà invitato alla stipula del relativo contratto.

Nel caso in cui il candidato prescelto non possa accettare l'incarico, lo stesso può essere assegnato ad altro candidato che abbia partecipato alla procedura comparativa e sia stato positivamente valutato ed inserito nella graduatoria di merito immediatamente dopo il rinunciatario. La stessa procedura si applica nell'ipotesi in cui il collaboratore prescelto receda anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del contratto.

Art. 7

(Conferimento dell'incarico)

Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono formalizzati con apposito contratto che deve contenere i seguenti elementi:

- la natura della prestazione;
- la tipologia dell'incarico;
- l'oggetto e gli obiettivi dell'attività;
- il luogo in cui viene svolto l'incarico;
- la durata ed il compenso dell'incarico.

Il contratto viene sottoscritto dal Presidente del CdA e dal prestatore dell'opera.

Si provvederà a cura della segreteria a pubblicare l'incarico sul sito del Fondo.

Art. 8

(Norme finali e transitorie)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Fondo.

Roma, 29 gennaio 2010

firmato
IL PRESIDENTE
(dott.ssa Concetta ZEZZA)